|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 20 novembre 2018

Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di

bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo

supplenti. (19A00448)

(GU n.20 del 24-1-2019)

 IL DIRETTORE GENERALE

 della prevenzione sanitaria

 Visti gli articoli 28 e 29-ter del regolamento per la sanita'

marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e

successive modifiche, recanti disposizioni per il rilascio

rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo

e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo

supplenti;

 Visto che ai sensi dell'art. 37-bis del ricordato regio decreto n.

636/1895 sono previsti periodici atti di revisione, con intervalli

non superiori a cinque anni, per il rinnovo della originaria

autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di

iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del

Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei

sottosegretari di Stato»;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 59

dell'11 febbraio 2014, concernente il «Regolamento di organizzazione

del Ministero della salute»;

 Visto il decreto 8 aprile 2015, concernente l'individuazione degli

uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della

salute;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28

dicembre 2017, registrato alla Corte dei conti al n. 286 del 6

febbraio 2018, con cui al dott. Claudio D'Amario e' stato conferito

l'incarico di direttore generale della direzione generale della

prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

 Visto il precedente decreto dirigenziale 8 marzo 2017, pubblicata

Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2017, concernente la revisione

parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e

degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo

supplenti;

 Considerato che ricorrono le condizioni per procedere alla

revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di

bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo

supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017;

 Tenuto conto delle disposizioni previste nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione 2013-2016 adottato da questa

Amministrazione in data 31 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 1, comma

14, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

 Decreta:

 Art. 1

 Revisione generale

 1. E' indetta la revisione generale delle autorizzazioni

all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione

nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio

2014 al 31 dicembre 2017;

 2. Possono partecipare alla revisione i medici di bordo autorizzati

ed i medici di bordo supplenti che non avessero effettuato le

revisioni precedenti, considerando quanto ricordato in premessa circa

il rinnovo periodico della originaria autorizzazione all'imbarco

quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei

medici di bordo supplenti;

 Art. 2

 Requisiti per l'ammissione alla revisione

 1. Per l'ammissione alla revisione di cui al precedente art. 1 e'

richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

 a) cittadinanza italiana o comunitaria;

 b) godimento dei diritti politici;

 c) idoneita' fisica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933,

n. 1773 e successive modifiche ed integrazioni;

 d) iscrizione nell'albo professionale dell'ordine dei medici

chirurghi;

 e) assenza di condanne penali che abbiano per effetto la

sospensione dall'esercizio della professione.

 Art. 3

 Presentazione delle domande

 1. La domanda per la revisione generale delle autorizzazioni

all'imbarco e degli attestati di iscrizione di cui all'art.1, redatta

su carta da bollo e debitamente sottoscritta, deve essere presentata

direttamente o spedita a mezzo raccomandata, con avviso di

ricevimento, oppure mediante invio da casella di posta elettronica

certificata all'indirizzo PEC dgprev@postacert.sanita.it , con

esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della salute -

Direzione generale della prevenzione sanitaria - ufficio 3 - Via

Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, nel termine perentorio di giorni

centottanta, a decorrere dal giorno successivo a quello di

pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 2. Il termine per la presentazione della domanda, se coincidente

con un giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno seguente

non festivo.

 3. Per le domande prodotte a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale

accettante.

 4. La data di arrivo delle domande che saranno presentate a mano e'

stabilita dal timbro a data apposto su di esse dalla direzione

generale della prevenzione sanitaria - ufficio 3 che rilascera'

ricevuta. L'orario di ricevimento dell'ufficio e' dal lunedi' al

venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

 5. Non si terra' conto delle domande di revisione spedite o

presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da

quelle indicate nel primo comma del presente articolo.

 6. Nella domanda di revisione, dattiloscritta o redatta in

carattere stampatello, l'interessato dovra' dichiarare sotto la

propria responsabilita':

 a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio

o recapito presso il quale l'aspirante desidera vengano trasmesse le

comunicazioni relative alla revisione, con l'esatta indicazione del

codice di avviamento postale, nonche' dei recapiti telefonici e

dell'indirizzo di posta elettronica. Il candidato e' tenuto a

comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza,

dell'indirizzo e dei recapiti telefonici. L'Amministrazione non

assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di

comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del

recapito da parte dell'interessato o da mancata o tardiva

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,

ne' da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di

terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata

restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a

mezzo raccomandata;

 b) di possedere la cittadinanza italiana o cittadinanza

comunitaria;

 c) di godere dei diritti politici;

 d) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non

avere procedimenti penali in corso (dovranno essere indicate le

eventuali condanne penali riportate, anche se sia intervenuta

l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono

giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato

accordato il beneficio della non menzione della condanna nel

certificato generale del casellario giudiziale);

 e) di essere iscritto nell'albo professionale dell'ordine dei

medici chirurghi;

 f) di essere in possesso dell'autorizzazione all'imbarco quale

medico di bordo o dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici

di bordo supplenti;

 g) gli imbarchi effettuati nell'ultimo quinquennio.

 7. I candidati le cui domande non contengano tutte le dichiarazioni

sopra indicate, potranno essere esclusi dalla revisione con

provvedimento motivato.

 Art. 4

 Documentazione e accertamento

 del possesso dei requisiti

 1. Alla domanda dovra' essere allegato il certificato medico

rilasciato da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o

impedimento di questo, da un medico militare di grado non inferiore a

capitano o dai competenti servizi delle Aziende sanitarie locali,

attestante l'idoneita' fisica della gente di mare di cui al regio

decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modifiche ed

integrazioni; tale certificato deve essere di data non anteriore ad

un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero

della salute.

 2. Per comprovare il possesso dei restanti requisiti di cui ai

commi a), b), d), e) dell'art. 2 i candidati potranno produrre,

unitamente alla domanda, apposite certificazioni ovvero rendere

dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 1 del regolamento

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445 e dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In

entrambi i casi dovranno essere osservate le disposizioni in materia

di bollo. L'Amministrazione procedera' ad effettuare idonei

controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni

sostitutive.

 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4

gennaio 1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non

veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono

dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di

dichiarazione non veritiera.

 Art. 5

 Esito della revisione

 1. I candidati che, in seguito all'esame della domanda e della

documentazione prodotta, risulteranno in possesso dei requisiti

richiesti, saranno invitati a trasmettere al Ministero della salute -

Direzione generale della prevenzione sanitaria - ufficio 3 - Via

Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma:

 a) il decreto di autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo

o l'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo

supplenti, in originale, che verranno restituiti agli interessati

dopo l'apposizione del visto attestante l'avvenuta revisione;

 b) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di

concessione governativa di € 129,11 da effettuarsi sul c/c n. 8003

(pre-intestato) intestato all'Agenzia delle entrate - Centro

operativo di Pescara - Tasse concessioni governative.

 Art. 6

Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti

 1. Al termine delle procedure di revisione e non oltre centottanta

giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del

termine per la presentazione delle domande, con decreto dirigenziale

verra' approvato l'elenco dei medici le cui autorizzazioni o

attestati sono stati revisionati con esito favorevole. Tale decreto

sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,

nonche' nel bollettino ufficiale del Ministero della salute, nonche'

sul portale del Ministero della salute.

 Art. 7

 Trattamento dei dati personali

 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.

675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso

il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione

sanitaria - ufficio 3, per le finalita' di gestione della revisione

in questione e saranno trattati successivamente per gli adempimenti

di cui al precedente art. 6.

 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della

valutazione dei requisiti di ammissione alla revisione.

 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata

legge, che potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero

della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria -

ufficio 3, titolare del trattamento limitatamente agli atti relativi

alla revisione in questione.

 Il presente decreto e' inoltrato al Ministero della giustizia per

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 Roma, 20 novembre 2018

 Il direttore generale: D'Amario

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2018, registrazione n.

1-3494

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |